REGOLAMENTO SU CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI
(Consiglio d'Istituto del 5.11.2019 - verbale n. 7 - delibera n. 25)

ART. 1 – OGGETTO
Il presente Regolamento, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 del DPR 445/2000 e delle linee guida ANAC n. 4 p. 4.2.3 delibera 1097 del 26.10.16, disciplina i controlli sulla veridicità delle autocertificazioni presentate all'IC Alfano-Quasimodo.

ART. 2 – DEFINIZIONE DI AUTOCERTIFICAZIONI
L'autocertificazione è una *dichiarazione o attestazione eseguita dal cittadino sotto la propria responsabilità. Può riferirsi a dati anagrafici o al possesso di requisiti e sostituisce il certificato rilasciato dall'ufficio competente (Dizionario Treccani).*

ART. 3 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE AUTOCERTIFICAZIONI
Questa Scuola predispone i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive deve essere contenuto il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e l'informativa art. 13 dlgs 196/2003 e ss. mm. e ii.

ART. 4 - RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO
Il Direttore dei servizi generali e amministrativi, quale *Responsabile del procedimento,* e gli assistenti amministrativi ciascuno per la propria specifica area d'intervento, sono incaricati dell'accoglimento e verifica delle autocertificazioni.

ART. 5 - MODALITÀ DEI CONTROLLI
Le verifiche dirette sono effettuate dall'Ufficio procedente accedendo direttamente alle informazioni detenute dall'amministrazione certificante, anche mediante collegamento informatico o telematico tra banche dati, nei limiti e condizioni indicati dalla stessa al fine di assicurare la riservatezza dei dati personali.
Le verifiche indirette sono effettuate mediante richieste all'Amministrazione certificante affinché questi confrontino i dati contenuti nell'autocertificazione con quelli contenuti nei propri archivi. Tali verifiche verranno richieste tramite posta elettronica certificata.

ART. 6 - TERMINI PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI
I controlli devono essere attivati, al fine di garantire l'efficacia dell'azione amministrativa, entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di presentazione delle autocertificazioni.

ART. 7 - MODALITÀ E CRITERI PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI
La percentuale di autocertificazioni da sottoporre al controllo a campione è pari al 5%.
Oltre a quanto previsto dal precedente comma i controlli verranno effettuati ogni volta che vi sia un fondato dubbio sulle dichiarazioni presentate, elementi d'incoerenza palese delle informazioni rese, d'inattendibilità evidente delle stesse, nonché imprecisioni e omissioni nella compilazione, dati parziali e comunque tali da non consentire all'Amministrazione adeguata e completa valutazione degli elementi posti alla sua attenzione.
Qualora nel corso dei controlli preventivi vengano rilevati errori, omissioni e/o imprecisioni, comunque non costituenti falsità, i soggetti interessati saranno invitati ad integrare le dichiarazioni entro il termine di 15 giorni. Ciò, può avvenire quando l'errore stesso non incida in modo sostanziale sul procedimento in corso e può essere sanato dall'interessato con dichiarazione integrativa. La mancata regolarizzazione estingue il procedimento.

ART. 8 - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI A RILEVAZIONE DI FALSE DICHIARAZIONI
Qualora si accertassero falsità il Responsabile del procedimento è tenuto a trasmettere gli atti contenenti le false dichiarazioni al dirigente scolastico per:
- la segnalazione all'autorità giudiziaria
- l'emanazione del provvedimento di esclusione da eventuali procedimenti in corso
- l'emanazione di provvedimento di decadenza da benefici conseguiti con il medesimo atto.

ART. 9 MONITORAGGIO AUTOCERTIFICAZIONI
È istituito un registro annuale delle autocertificazioni che riporta:
- le autocertificazioni presentate
- i controlli disposti dall'Amministrazione
- gli esiti delle verifiche
- gli eventuali provvedimenti adottati

ART. 10 - DISPOSIZIONE FINALE
il presente regolamento, approvato dal consiglio d'istituto, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della delibera consiliare all'albo e nella sezione amministrazione trasparente del sito web di questa scuola.